



N. R.G. 3779/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella	Presidente
dr. Maria Grazia Federici	Consigliere
dr. Paolo Ponzio	Giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. **3779/2019** promossa in grado d'appello

DA

EURNOVA - SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 09810631003), elettivamente domiciliato in VIA BARNABA ORIANI, 85 00197 ROMA presso lo studio dell'avv. DI GRAVIO VALERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TAMBERI GIUSEPPE (TMBGPP75C08I726I) VIA BARNABA ORIANI, 85 00189 ROMA;

APPELLANTE

CONTRO

ARUP ITALIA S.R.L. (C.F. 08146570018), elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCHINI MARIA





CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CORBA COLOMBO CLAUDIO (CRBCLD74M18F205J) Via San Paolo, 7 20121 MILANO.

APPELLATO

avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
sulle seguenti conclusioni.

Per **EURNOVA S.P.A.:**

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*:

riformare la sentenza n. 2731/2019 del 21.03.2019 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento con n. R.G. 15985/2017;

accertare e dichiarare il difetto di competenza del Giudice di primo grado a conoscere della presente controversia - ovvero in subordine accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dei tribunali ordinari o l'improponibilità, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda - e indicare come sede competente in primo grado il collegio arbitrale davanti al quale il processo dovrà essere riassunto e – per l'effetto – dichiarare nullo/annullare/revocare il Decreto Ingiuntivo n. 31524/2016 emesso in data 25 novembre 2016 dal Tribunale di Milano, (R.G. 60124/2016), e notificato ad Euronova in data 16 gennaio 2017;

- in subordine, accertare la nullità dei contratti di causa, conclusi tra Eurnova ed Arup in data 19.05.15, 20.05.15 e 25.09.15 e dichiarare che nulla è dovuto da Eurnova ad Arup in forza di detti contratti e per l'effetto dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 31524/2016, reso dal Tribunale di Milano (R.G. 60124/2016) in data 25 novembre 2016 e notificato ad Euronova in data 16 gennaio 2017.

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Per **ARUP ITALIA S.R.L.:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,





dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342.1 cpc o comunque respingerlo per i motivi di cui nelle difese e conseguentemente confermare la Sentenza impugnata

Con vittoria di competenze e spese, IVA se dovuta e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su istanza della Soc. Arup Italia S.r.l. il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 31524/2016 nei confronti della Soc. Euronova s.p.a., portante l'intimazione al pagamento della complessiva somma di Euro 524.547,00, oltre interessi *ex D.lgs 231/02*, quale compenso professionale portato dalle fatture emesse in relazione all'attività svolta per il " Progetto Podium " (n.ri 0035/2016 0037/2016 0138/2016 0140/2016) e per il progetto " Progetto Torri ", (n.ri 0374/15 0455/15 10467/15 0038/16 0039/17), su commissione dalla stessa Soc. Euronova s.p.a., proprietaria dell'area Tor di Valle in Roma, per la realizzazione dello stadio di calcio dell' A.S. Roma calcio, e per gli interventi edilizi collegati.

Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione la Soc. Euronova s.p.a., eccependo l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano, sulla scorta di una clausola compromissoria, insita nella locuzione " luogo dell'arbitrato Roma ", contenuta al punto 3.4 di ciascuno dei tre contratti che ha allegato di aver sottoscritto con Arup Italia S.r.l., nel maggio e settembre 2015 (docc 2,3,4 opp.te): clausola che, integrata dagli artt. 809 e 810 c.p.c., prevede secondo l'opponente, la devoluzione ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, di tutte le controversie relative ai tre contratti (il secondo e il terzo dei quali azionati da Arup Italia S.r.l.). In subordine, nel merito ha contestato l'esistenza a suo carico di un debito nei confronti di Arup Italia S.r.l., riservando di svolgere le proprie difese nel merito nelle opportune sedi.

Arup Italia S.r.l. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'eccezione pregiudiziale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.





Con sentenza n. 2731/2019, pubblicata in data 21/03/2019, il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la Soc. Euronova S.r.l. al pagamento delle spese legali.

Tale sentenza è stata impugnata dalla Soc. Euronova s.p.a. sulla scorta dei seguenti motivi.

I) Con un primo motivo la appellante ha censurato la sentenza, laddove ha respinto tale eccezione, ritenendo innanzitutto inesistente un contratto proveniente dalle parti, in quanto non ha prestato attenzione, sia all'intestazione della scheda, in cui compaiono i nominativi di entrambe, sia all'utilizzo che la Soc. Arup S.r.l. ne ha fatto ai fini di azionare in giudizio il credito portato dal provvedimento monitorio, che, anche in assenza della sottoscrizione da parte della stessa, conferma la volontà della di avvalersene per ottenere il pagamento del corrispettivo.

In tal modo, accanto alle clausole contenenti quest'ultimo, debbono essere prese in considerazione quelle in cui è inserita la clausola compromissoria.

II) L'appello investe inoltre la parte della sentenza che ha ritenuto non inequivocabilmente identificabile la clausola compromissoria all'interno del contratto suddetto, in quanto dalla sola inclusione della locuzione " Sede dell'arbitrato - Roma " compresa nel contratto deriva al contrario il chiaro ed inequivoco intento delle parti dei devolvere le liti originiate dai contratti di causa alla conoscenza arbitrale, attraverso un procedimento disciplinato, in primo luogo, in relazione alla composizione del Collegio arbitrale, dalle norme integrative del codice di procedura civile.

III) Con un terzo motivo la Soc Euronova s.p.a. ha lamentato la mancata pronuncia da parte del Giudice di primo grado sull'eccezione di nullità dei contratti dalla stessa appellante formulata nella comparsa conclusionale per violazione delle norme imperative di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed, particolare, dell'art. 26, comma 5, non avendo le parti indicato il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi nelle materie anzidette in relazione alle lavorazioni pattuite.

L'appellante ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, previa sospensione della provvisoria esecutorietà delle relative statuizioni.





Si è costituita in giudizio la Soc. Arup Italia s.r.l., chiedendo, in via preliminare, oltre alla reiezione dell'istanza di sospensione, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, a sensi degli artt. 348 *bis*, 348 *ter* e 342 c.p.c., e, nel merito, la reiezione del gravame e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 22.9.2020 il Collegio ha respinto la predetta istanza di sospensione, rinviando, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.2.2021.

Con decreto in data 7.1.2020 i Presidenti delle Sezione hanno disposto che le udienze fissate per la predetta data venissero trattate in forma scritta, mediante il deposito telematico dei fogli di precisazione delle conclusioni entro cinque giorni prima dell'udienza stessa.

Con ordinanza in data 16.2.2021 questa Corte ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo alle parti 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, ulteriori 20 giorni per il deposito eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato per le ragioni che seguono.

I) In ordine al primo motivo occorre innanzitutto osservare come la questione proposta dall'appellante riguardi non la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, bensì l'esistenza e validità dei due specifici contratti (*Contrat Synopsis*) redatti in forma scritta, rispettivamente in data 20.5.2015 e 20.9.2015, prodotti in giudizio dalla Soc. Euronova s.p.a. (doc.ti n. 3 e 4), e, conseguentemente, la riconducibilità delle pattuizioni contenute nelle relative schede alla volontà delle parti stesse.

Al riguardo è opportuno considerare quanto segue.

a) E' innanzitutto pacifico che non via stata la sottoscrizione ad opera della Soc. Arup Italia S.r.l., per cui avrebbe potuto ravvisarsi un comportamento equipollente alla sottoscrizione solo nella produzione in giudizio delle scritture da parte della stessa per invocare l'adempimento delle pattuizioni nella stessa contenute (si veda Cass. 28.10.2019, n. 27517, secondo cui: “ *La produzione in giudizio, a opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipol-*





lente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato “. Negli stessi termini: Cass. 24.03.2016, n. 5919; Cass. 05.06.2014, n. 12711; Cass. 03.01.2011, n. 72; 12.06.2006, n. 13548).

Produzione che, nel caso in esame, non vi è stata.

2) Neppure, ed ove possa avere rilevanza nel caso di specie, non è individuabile alcun comportamento concludente ad opera della Soc. Arup Italia S.r.l. da quale possa desumersi l'accettazione del contenuto delle scritture.

Tale comportamento non può rinvenirsi neppure nel richiamo implicito alle stesse che, secondo l'appellante, sarebbe contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo al contrario la Soc. Arup Italia S.r.l. agito sulla scorta dei progetti, delle conferme d'ordine e delle fatture prodotte in allegato al ricorso per il provvedimento monitorio (doc. n. da 7 a 27), affermando la sussistenza di crediti, che la Soc. Euronova s.p.a. non ha peraltro mai contestato, non avendo proposto alcuna specifica eccezione o contestazione al riguardo nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, cristallizzando in tal modo la propria posizione debitoria, accertata successivamente dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.

3) In ogni caso i Contratti Synopsis in questione, essendo peraltro stati inviati alla Soc. Soc. Arup Italia S.r.l. in data 29.7.2016, allorquando l'attività della stessa era pressoché terminata, risultano essere stati predisposti da un soggetto terzo (la Soc. Lend Lease s.r.l.), con una finalità programmatica e preparatoria rispetto ai contratti finali che avrebbero dovuto essere successivamente stipulati, come emerge chiaramente dalle note a pag. 1, in cui la scheda viene definitiva come “ *Sinossi del contratto da sostituire con il contratto finale da attivare entro il 30 maggio 2015* “.

II) Il secondo motivo, appare assorbito dalla reiezione del primo ed è comunque infondato, in quanto:

1) Anche in tal caso la forma scritta *ad substantiam* della clausola compromissoria richiesta dal combinato disposto degli artt. 807 e 808 c.p.c. può essere soddisfatta,





allorquando manchi la sottoscrizione, dalla produzione in giudizio del contratto contenente la clausola compromissoria sottoscritto soltanto dall'altra parte, è solo ove tale produzione sia finalizzata ad invocarne gli effetti negoziali, in modo da integrare un'inequivoca manifestazione di volontà equipollente della sottoscrizione mancante (Cass. sez. un., 6.7.1982, n.4039).

2) Riguardo alla effettiva sussistenza di una clausola arbitrale nel contratto in questione, occorre ricordare che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, per cui, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva della stessa e affermativa della giurisdizione statale (Cass. 18.01.2017, n. 1213; Cass. 30.10.2007, n. 22841; Cass. 26.04.2005, n. 8575; Cass. 23.07.2004, n. 13830; Cass. 04.06.2003, n. 8910); posto che “ *In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti* “ (Cass. 24.09.2018, n. 22490).

Secondo la appellante la volontà delle parti di compromettere alla decisione arbitrali le controversie future tra le stesse insorte dovrebbe individuarsi nella clausola n. 3.4 dei predetti Contratti Synopsis, che contiene la locuzione “ *Sede dell'arbitrato: Roma* “, la quale rappresenterebbe una clausola compromissoria il cui contenuto sarebbe poi definito dalle norme integrative del codice civile, ed, in primo luogo, gli art. 809 e 810 c.p.c., relativi alla composizione e costituzione del Collegio arbitrale.

Tale assunto non è condivisibile, posto che il rigore ermeneutico introdotto dalle pronunce sopracitate consente di individuare la presenza di una clausola compromissoria solo di fronte ad indici da cui sia possibile desumere la chiara ed inequivoca volontà delle parti di derogare alla giurisdizione statale, rimettendosi alle decisioni di un giudizio arbitrale.





Tali indici non sussistono nel caso in esame, in quanto l'unico dato che dovrebbe ricondurre ad una competenza arbitrale sarebbe la sola parola " *arbitrato* ", per cui, ove fosse vera la tesi dell'appellante si giungerebbe a dover riconoscere che con la sola presenza del *nome juris* o comunque di un solo elemento (quale la sede) della procedura, le parti abbiano inteso rinunciare alla competenza statale, rimettendosi integralmente alle norme dispositive del codice per definire il contenuto della loro volontà.

Tale locuzione lascia al contrario persistere seri dubbi sulla reale volontà negoziale, che non possono risolversi se non nel senso di affermare la giurisdizione statale, come statuito dall'indirizzo giurisprudenziale sopra citato.

III) Anche il terzo motivo rimane assorbito dalla reiezione del primo, posto che, non sussistendo la prova del contratto scritto dedotto dalla Soc Euronova, non hanno luogo ad essere neppure esaminate eccezioni, ancorché di nullità, che lo riguardano.

In ogni caso il motivo non è fondato, tenendo conto che " *Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va temperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevabilità di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all'origine della transazione)* " (Cass. 27.04.2021, n. 11106. Negli stessi termini: Cass. 20.12.2021, n. 40896; Cass. 30.08.2018, n. 21418; Cass. 06.08.2003, n. 11847).

Tale presupposto non ricorre nel caso in esame, in quanto non solo la domanda non è stata proposta entro i termini perentori previsti dal codice di rito, ma neppure la validità del contratto, quand'anche si riferisca a quello dedotto dalla Soc. Euronova s.p.a., è mai stata oggetto di contestazione e ricompresa nel *thema decidendum*: la odierna appellante ha infatti limitato la propria opposizione all'eccezione





relativa al difetto di competenza, senza opporre alcunché riguardo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, se non con una mera riserva al prosieguo del giudizio del tutto irrituale e irrilevante.

La validità del contratto non è stata posta in discussione da parte della Soc. Euronova s.p.a., per cui la questione è rimasta del tutto estranea all'oggetto del contendere, precludendo così la possibilità di rilevare d'ufficio la causa di nullità dedotta tardivamente dalla odierna appellante.

La sentenza deve quindi essere integralmente confermata.

L'integrale soccombenza dell'appellante comporta la condanna della medesima alla rifusione delle spese in favore della appellata, liquidate, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato, dal D.M. 37/2018 ed in ragione dello scaglione di riferimento rapportato alla somma dedotta in giudizio dall'appellante, applicandosi una riduzione del 30% rispetto ai valori medi, a sensi dell'art. 4 del predetto D.M., in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, in €. 3.800,00, per la fase di studio, €. 2.200,00, per la fase introduttiva, ed €. 6.300,00 per la fase decisionale, e quindi, in complessivi €. 12.300,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.

La reiezione dell'appello comporta altresì la condanna della Soc. Euronova s.p.a. al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così dispone:

- 1) Respinge l'appello proposto dalla Soc. Euronova s.p.a., confermando integralmente la sentenza n. 2731/2019, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 21.03.2019,
- 2) Condanna l'appellante, Soc. Euronova S.r.l., alla rifusione delle spese legali relative al presente grado in favore dell'appellata, Soc. Arup Italia s.r.l., nella misura di complessivi €. 12.300,00, oltre agli esposti, le spese forfettarie, C.P.A ed I.V.A.





3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, il 5 maggio 2021

Il Giudice Ausiliario est: Dott. Paolo Ponzio

Il Presidente: Dott. Walter Saresella

Arbitrato in Italia

